

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 247
Rilascio, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune di Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per il centro diurno disabili di titolarità Comunale, con dotazione di 16 posti.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 5 comma 1 e 2 sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (omissis)2. le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :(....omissis) 2.3 trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata";

- all'art 7 commi 1 e 2: "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli

accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

- all'art 17 (Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio)1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.

3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3.”

- all'articolo 29, comma 9, che: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."

-all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.5 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.lla.) che,

"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.

4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

- entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture

rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"Ai sensi del precedente art. 12.5 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019;
- 2) REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
 - art. 36 - requisiti comuni alle strutture
 - art. 60 - requisiti strutturali
- 3) R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI
 - 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti disabili
- 4) R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
 - 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili.
- 5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

La DGR 2154 del 2019 disciplinava altresì le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che "Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

- a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;
- b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento : -aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno; - attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a

struttura già autorizzata;

c) trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente: - modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno; - cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;

d) trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

"R.R. n. 5/2019:

ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI R.R. 5/2019

ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili R.R. 5/2019

ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 prevede che la struttura deve in ogni caso garantire:

"• un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;

• congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;

• zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

• una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;

• autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

• spazio amministrativo;

• linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;

• servizi igienici attrezzati:

- 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;

- 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

• un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, " Omissis 10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione **per trasferimento**, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, **delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."**

Con Determina n. 1567 del 15/12/2011 (convalidata con Determina n. 34 del 21/03/2018) veniva autorizzato al funzionamento il Centro diurno disabili di titolarità del comune di Statte con dotazione di n. 16 posti con sede operativa nel medesimo Comune al Corso Vittorio Emanuele n. 263.

In data 28 gennaio 2020, il Comune di Statte in qualità di titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscriveva con la Regione verbale di preintesa ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del RR 5/2019, accettando il seguente piano di conversione: n. 16 posti letto di Centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n. 16 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato sulla DGR 2154 del 2019.

In data 17/02/2020, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla DGR 2154 del 2019, facendo seguito al verbale di preintesa sottoscritto con la Regione, il Comune di Statte, nella persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., presentata istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1006 la Regione assegnava provvisoriamente al Centro diurno denominato "*Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi*" n. 16 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 16 posti ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con la successiva DGR 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota pro. n. AOO 183 4337 del 11/03/2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. RR 5 del 2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con pec del 27/01/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 1590 del 31/01/2022 il Comune di Statte chiedeva il **trasferimento** del Centro diurno disabili suddetto dal Corso Vittorio Emanuele n. 263 alla Via Monteverdi Claudio n.1 allegando la seguente documentazione:

1. Nota del Comune di Statte avente ad oggetto: "*Autorizzazione all'esercizio della nuova sede del centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili a titolarità comunale (già autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art 49 LR 19/06 – tipologia art 60 del Reg. Reg. 04/07) in Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 – art 8 commi 3 e 5, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9*"
2. Certificato di collaudo statico del 03/11/2020;
3. Dichiarazioni di conformità degli impianti a regola d'arte (ventilazione e climatizzazione, Elettrico e Luci FM, Idrico sanitario – impianto di rilevazione incendi e rete idranti;
4. Comunicazione di inizio lavori asseverata;
5. Modello Unico informatico di aggiornamento dei dati catastali e planimetri catastali dell'immobile;
6. Elaborati planimetrici;
7. Segnalazione certificata per l'agibilità del 05/01/2022 con cui il Direttore Sanitario della Asl TA dichiara la fine dei lavori in data 31/12/2021.

Nella nota di cui all'allegato sub 1) il Sindaco, oltre a richiedere il trasferimento della strutture dichiarava altresì che "*è in corso di svolgimento a cura dell'ente capofila dell'ambito la procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento pluriennale in concessione dei centri diurni di titolarità dei comuni dell'ambito; a conclusione della suddetta procedura si procederà all'eventuale aggiornamento del registro regionale e del catalogo del nuovo concessionario*".

Con pec del 01/03/2022 il Comune di Statte, in riferimento all'istanza di trasferimento, inviava nuovamente la documentazione già inoltrata con pec del 27/01/2022 con l'ulteriore seguente documentazione:

1. Modello di istanza Rea 7 - Associata "Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento" sottoscritto dal Sindaco legale rappresentante pro tempore e dal legale rappresentante della Coop Sociale Pam Service arl (P Iva 02332360730) in qualità di gestore;
2. Relazione illustrativa del 01/03/2022;
3. Stralcio planimetrico relativo al centro diurno disabili.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Sindaco, legale rappresentante p.t., datata 01/03/2022 con cui si lo stesso si impegnava a realizzare/mantenere quanto previsto negli elaborati planimetrici e nella relazione illustrativa.

Con DD n. 240 del 05/07/2022 avente ad oggetto "PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DCOMPATIBILITA' del Comune di Statte per il Centro diurno disabili denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi" (Centro diurno disabili R.R. n.5/2019) con sede in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263, con dotazione di 16 posti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune alla Via Monteverdi Claudio n. 1" questa Sezione rilasciava parere di compatibilità favorevole in merito alla richiesta di trasferimento.

Con nota prot. n. AOO 183 9564 del 26/07/2022 la Regione comunicava al Comune di Statte, che ai fini del trasferimento definitivo presso la nuova sede era necessario inviare l'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo il modello Aut 8 – ASSOCIATA allegato alla DGR 2154 del 2019 corredato da tutta la documentazione ivi prevista.

Nelle more dell'invio della predetta documentazione, la Regione conferiva al Dipartimento di Prevenzione della Asl Ta l'incarico per la verifica dei requisiti presso la nuova sede della struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Con pec del 21 dicembre 2022 il Dipartimento di prevenzione della asl Taranto inoltrava nota prot. n. 214651 del 21/12/2022 con cui all'esito degli accertamenti effettuati comunicava " in base all'iter istruttorio, l'analisi documentale e a seguito di sopralluogo si ritiene che il centro diurno disabili con nucleo da 16 posti possieda i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali minimi e specifici previsti dal RR n. 5/2019."

In allegato al predetto parere il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto inoltrava la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti di autorizzazione.

Con nota prot. n. AOO 5880 del 13/04/2023 la Regione sollecitava nuovamente il Comune di Statte all'invio della documentazione richiesta con nota prot. n. AOO 183 9564 del 26/07/2022.

Con pec del 08/05/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 7078 del 09/05/2023 il Comune di Statte comunicava il subentro nella gestione della Cooperativa Sociale Domus (giusta Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 671 del 13/03/2023) ed inoltrava:

1. Atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune di Statte in data 04/08/2022;
2. Segnalazione certificata di agibilità del 05/01/2022;
3. Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
4. Autodichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore circa il possesso dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione ai sensi del regolamento 5/2019, l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Pierguido Conte, l'elenco del personale in organico, l'assenza di causa di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art 9 co 5 della LR 9 del 2107, l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva ai sensi dell'art 20 comma 2 lett e) LR 9 del 2017;

5. Autodichiarazione del Sindaco in merito all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.

Dalla valutazione istruttoria effettuata sull'elenco del personale trasmesso dalla Domus Società Cooperativa sociale è stato verificato che lo stesso è congruo a quello previsto dall'art 7.4 del RR 5 del 2019 fatta eccezione per n. 43, 2 ore di educatore professionale.

Tenuto conto che:

- il Centro diurno in oggetto è a titolarità dell'Ente pubblico Comune di Statte;
- Il Comune per poter esercitare l'attività sociosanitaria deve necessariamente ricorrere a soggetto terzo quale ente gestore che deve dimostrare di possedere i requisiti organizzativi idonei allo svolgimento dell'attività, requisiti concorrono al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio;
- Nel caso specifico, pur avendo il Dipartimento di prevenzione della ASL TA verificato il possesso dei requisiti organizzativi in capo al precedente gestore, è necessario procedere alla verifica dei requisiti organizzativi in capo al soggetto subentrante nella gestione;
- Tuttavia, tale verifica può essere postergata nel caso di specie perché trattasi di soggetto che mantiene la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio (trattasi di subentro di soggetto gestore e non di soggetto titolare) e che in ragione di un interesse pubblico ha l'urgenza di trasferirsi nella nuova sede in quanto la precedente sede non assicura i requisiti di sicurezza e di qualità per garantire l'assistenza appropriata alla particolare utenza quale quella disabile;
- L'interesse che prevale in questa fase è la tutela della salute pubblica mediante utilizzo di una sede che possieda i requisiti strutturali idonei, ragion per cui con il presente provvedimento si procede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per il trasferimento del Centro diurno per disabili R.R. n. 5/2019 nella sede di via Monteverdi Claudio n. 1, procedendo contestualmente alla mera presa d'atto del soggetto gestore subentrante

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 per trasferimento di sede sito nello stesso Comune di Statte per la nuova sede sita in Via Monteverdi Claudio n. 1 per il Centro diurno disabili denominato "*Centro Diurno Socio educativo riabilitativo per Disabili Gravi*" con dotazione di 16 posti;
- Prendere atto del subentro del nuovo gestore Domus Società Cooperativa Sociale (P Iva 05000960723);
- Incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto di effettuare idoneo sopralluogo, finalizzato alla verifica dei requisiti organizzativi in capo alla Domus società Cooperativa sociale (nuovo soggetto gestore) ed ad attestare a questa Sezione l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione del relativo esito **entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto;**

Con la PRESCRIZIONE posta a carico del Sindaco del Comune di Statte e del legale rappresentante della Domus Società Cooperativa Sociale entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio per trasferimento- pena l'inefficacia della medesima – integri la carenza oraria pari a 43,2 ore/settimanali di educatore professionale e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Ta:

1. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del: rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato; 2.
2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge; 3.
3. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;
4. tutta la documentazione attestante i titoli accademici del responsabile sanitario e la relativa iscrizione all'Albo e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L.n. 145/2018.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Rinviare l'aggiornamento e la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili del Comune di Statte all'esito delle verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA dei requisiti organizzativi di cui al RR n. 5/2019 in capo al nuovo gestore Domus Società Cooperativa Sociale, ivi compreso i requisiti del Responsabile sanitario;
 - Precisare che
- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Statte unitamente al Gestore Domus Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. i legali rappresentanti del Comune di Statte unitamente al Gestore Domus Società Cooperativa Sociale sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

Di notificare il presente provvedimento

- Al legale rappresentante della Comune di Statte (anagrafe.statte@pec.rupar.puglia.it);
- Al legale rappresentante della Domus Società Cooperativa Sociale (domuscooperativasociale@pec.it)
- Al Direttore generale della ASL Taranto (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Taranto;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto (dipartimentoprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

(di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro